

A.C. 291

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE

Osservazioni Confagricoltura

Ringraziamo le Commissioni per l'opportunità di esprimere le nostre osservazioni.

Premessa

Confagricoltura ha già partecipato lo scorso maggio alla consultazione avviata dal Ministero della Transizione ecologica, fornendo il proprio contributo su alcuni aspetti che hanno successivamente goduto di parziale attuazione nell'iter predisposto per le Aule.

Il testo trasmesso al Parlamento contiene infatti un riferimento esplicito alle scorte di magazzino, così come suggerito al fine di non danneggiare ulteriormente gli operatori interessati.

Si apprezza anche lo sforzo di chiarimento nella definizione del campo di applicazione, così come è condiviso lo strumento di sostegno, individuato nel credito di imposta, per incentivare gli utilizzi alternativi alla plastica monouso.

Fermo restando, quindi, il generale apprezzamento sullo schema di decreto legislativo, è indubbio che i nuovi obblighi e le ricadute che scaturiscono dal recepimento della direttiva anche nel medio e lungo periodo non debbano essere sottovalutate.

I nuovi cambiamenti della tipologia di imballaggio e l'introduzione di sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), inclusa la corresponsione del contributo ambientale sui beni oggetto di EPR, porteranno inevitabilmente ad un aumento di costi per gli utilizzatori degli stessi.

Si segnala inoltre la necessità di coordinare nel più breve tempo possibile gli interventi di riduzione dell'uso della plastica a livello europeo e nazionale, riferendosi, in particolar modo alla plastic tax nazionale (tassa sui MACSI).

L'esigenza emerge ancor più chiaramente all'atto di confronto con la normativa comunitaria. Mentre a livello europeo, nel dare attuazione alla Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, adottata il 16 gennaio 2018, si sono poste le basi per una nuova economia della plastica con l'introduzione di una tassa orientata alla riduzione e al riciclaggio degli imballaggi, a livello nazionale con la legge di Bilancio 2020 si è introdotta una tassa che non è legata ai rifiuti di imballaggio non riciclati, ma un'imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego (MACSI), la cui vigenza è stata di recente differita dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022, per effetto del DL 73/2021. Tale tassa non è correlata ad alcuna finalità ambientale o di sostegno al sistema produttivo.

In tale contesto rinnoviamo le nostre preoccupazioni sull'introduzione di una Tassa sui MACSI. Ciò anche in considerazione del percorso individuato dallo schema di recepimento della Direttiva 2019/904, al fine di non duplicare i costi su beni di largo consumo e non frenare i consumi e la spinta del settore produttivo alla riconversione green.

Osservazioni puntuali

In merito alla definizione di “Prodotti in plastica monouso” (**art. 3 comma 1 lett. b**) si suggerisce di specificare meglio cosa si intende per “preparazione”, nonché il riferimento alla “singola porzione”. Per tale ragione **all’articolo 12** suggeriamo sia prevista l’emanazione di un atto amministrativo che contenga un elenco esemplificativo e non esaustivo – aggiornabile – di prodotti che rientrano nelle diverse casistiche individuate dall’allegato allo schema di decreto. Ciò faciliterebbe soprattutto le piccole e medie imprese nell’applicazione di queste novità. A tal fine, potrebbe essere costituito, senza nuovi oneri per l’amministrazione pubblica, un comitato di monitoraggio allargato alle organizzazioni professionali dei settori interessati, al fine di agevolare la transizione in atto.

All’articolo 4 comma 1 si ritiene indispensabile attivare anche una misura di informazione per gli utilizzatori professionali dei prodotti in plastica monouso. Tale informazione dovrebbe comprendere non solo la disponibilità di alternative riutilizzabili o di altri materiali diversi, ma anche informazioni sulle aziende che offrono tali soluzioni. L’informativa consentirebbe agli utilizzatori professionali di essere adeguatamente indirizzati nelle scelte più opportune in ottemperanza dell’obbligo.

Con riferimento **all’articolo 8**, e dunque ai beni oggetto di Responsabilità Estesa del Produttore (contenitori per alimenti, pacchetti e involucri in materiale flessibile, contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, attrezzi da pesca, ecc.), si suggerisce una maggiore chiarezza per quanto riguarda gli “utilizzatori professionali”: i contributi ambientali, compresi quelli di nuova introduzione, dovrebbero coprire anche i costi di conferimento di rifiuti gestiti al di fuori del servizio pubblico, per evitare che gli utilizzatori professionali paghino due volte i costi di gestione di tali rifiuti.

All’articolo 10 comma 2 si ritiene necessario includere – tra i soggetti da consultare – anche le associazioni degli utilizzatori professionali, in quanto espressione, a nostro avviso, di un peculiare punto di vista.